



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

Provincia di Benevento

REGOLAMENTO DELLA "CONSULTA DELLO SPORT"

INDICE

- ART. 1 ISTITUZIONE
- ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RUOLO DELLA CONSULTA
- ART. 3 COMPOSIZIONE CONSULTA
- ART. 4 COMPETENZE
- ART. 5 ORGANI DELLA CONSULTA
- ART. 6 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE SEDUTE
- ART. 7 PRESIDENTE
- ART. 8 DURATA
- ART. 9 SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETERIA
- ART. 10 DECADENZA E DIMISSIONI
- ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

ALL. DEL. C.C. N. 18/13

Art. 1

(Istituzione)

1. Il Comune di San Salvatore Telesino riconosce lo sport come attività di preminente importanza sociale e intende promuovere e sostenere le varie associazioni, operanti sul territorio comunale, che abbiano intenzione di proporre e sostenere iniziative che possano coinvolgere il più possibile tutti i cittadini, ed in modo particolare i giovani, nella pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero. Tale interesse da parte del Comune è rafforzato grazie anche all'ottimo lavoro delle Associazioni Sportive già operanti sul territorio comunale da diversi anni.
2. A tale scopo è stata istituita la Consulta Comunale per lo Sport, ossia un organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni Sportive. Per la stessa risulta essenziale la libertà di organizzazione e, in più, si propone di valorizzare le espressioni associative giovanili presenti sul territorio comunale, garantendo loro il sostegno del Comune.
3. La Consulta dello Sport ha sede presso il Comune di San Salvatore Telesino e resta in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.

Art. 2

(Oggetto del regolamento e ruolo della Consulta)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della composizione e del funzionamento della Consulta Comunale dello Sport.
2. Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di sport, si avvale della Consulta Sportiva, che è organismo consultivo dell'Amministrazione.
3. La Consulta, favorendo l'effettiva partecipazione dei giovani delle Associazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva e del tempo libero, contribuisce alla definizione dei programmi dell'Amministrazione in materia di attività ricreative e sportive nell'ambito delle scelte programmatiche della stessa. Promuove inoltre la pratica sportiva nel presupposto che lo sport sia un servizio sociale primario quale efficace strumento nella prevenzione di molte patologie; quale pratica educativa e aggregante contro il diffuso disagio giovanile; quale componente essenziale per la formazione oltre che fisica anche culturale e morale del cittadino.
4. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale svolgendo la propria attività consultiva e propositiva, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, suggerendo e promuovendo iniziative che abbiano lo scopo di migliorare i servizi e ne verifica i risultati raggiunti.

Art. 3

(Composizione Consulta)

La Consulta per lo Sport è formata da:

- a) Sindaco o suo delegato dell'Amministrazione;
- b) L'Assessore o Consigliere delegato allo Sport;
- c) Un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni Società/Associazione sportiva "operante" nel territorio del comune di San Salvatore Telesino con una attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale e regolarmente a Federazione riconosciuta dal Coni o a Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni che volontariamente accettano di rappresentarsi;
- d) Dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico o suo delegato.

Ogni rappresentante può delegare un membro supplente in caso di impedimento a partecipare, appartenente alla stessa organizzazione (Società/Associazione).

Ai lavori dell'Assemblea potranno essere invitati, con solo diritto di parola, funzionari incaricati dell'Amministrazione comunale, membri significativi della comunità locale ed esperti in relazione a particolari temi da trattare nonché i Presidenti delle Consulte di Quartiere.

Potranno essere ammessi alla Consulta (previo assenso della stessa):

- Rappresentanti di altre Associazioni o di soggetti privati operanti nel settore (Società sportive di nuova costituzione, gruppi di cittadini es: anziani, disabili, ecc, anche non formalmente riconosciuti, interessati all'organizzazione di attività motorie o sportive, gestori di impianti sportivi privati);
- Presidenti o loro delegati di tutte le Società sportive, Associazioni, Circoli o Gruppi sportivi formalmente riconosciuti, attivi e con interesse al territorio Comunale pur non avendo sede sociale sullo stesso territorio Comunale, che volontariamente accettano di rappresentarsi.

Per fare parte della Consulta le Società sportive, le Polisportive, le Associazioni, i Circoli e i Gruppi sportivi dovranno presentare esplicita richiesta al competente Ufficio del Comune di San Salvatore Telesino segnalando l'attività che svolgono, la forma associativa con la relativa denominazione e sede ed il nominativo del proprio rappresentante (Presidente o altro).

Art. 4

(Competenze)

1. La Consulta dello Sport è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al "Consiglio Comunale" la funzione di indirizzo e programmazione.
2. La Consulta ha i seguenti compiti:
 - a) Collabora con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di utilizzo degli impianti sportivi esistenti ed evidenzia problematiche e avanza suggerimenti;

- b) concorre attivamente a definire i principi ed i criteri di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - c) Fornisce indicazioni e suggerimenti all'Amministrazione Comunale nell'elaborazione del Piano degli investimenti, sia per quanto attiene la costruzione di nuovi impianti che per la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di quelli esistenti;
 - d) Favorisce, promuove e coordina iniziative, al fine di perseguire una migliore integrazione tra le società sportive e la scuola;
 - e) Fornisce indicazioni e suggerimenti all'Amministrazione comunale, ai singoli gruppi dell'Associazionismo sportivo, ai gestori di impianti sportivi per promuovere concretamente e realizzare, con ordine e metodo, la diffusione della pratica sportiva sul piano ricreativo, educativo - formativo, amatoriale, dilettantistico ed agonistico;
 - f) Rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondano la educazione sportiva e la cultura dell'attività motoria;
 - g) Si impegna per un efficace coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e di categoria nella promozione delle attività e delle manifestazioni sportive;
 - h) Promuove ricerche e momenti di confronto per approfondire la natura e le peculiarità del fenomeno sportivo ed altre specifiche iniziative.
3. La Consulta può esprimere il proprio parere in tutte le scelte relative all'ambito sportivo Comunale. L'Amministrazione Comunale fornirà alla Consulta tutte le necessarie informazioni per il suo migliore funzionamento.

Art. 5

(Organi della Consulta)

1. Gli Organi della Consulta Comunale dello Sport sono:
- a) L'Assemblea generale;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Vice-Presidente.

Art. 6

(Competenze dell'Assemblea e validità delle sedute)

L'Assemblea della Consulta si riunisce in via ordinaria, convocata dal Presidente (o suo delegato) almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.

Nella prima riunione dell'Assemblea della Consulta fino all'elezione del Presidente, l'Assemblea viene gestita dal Sindaco o da un suo delegato.

La convocazione della Consulta può essere richiesta, per motivi di carattere straordinario opportunamente espliciti al Sindaco e/o all'Assessore o Consigliere delegato allo Sport da almeno un terzo dei componenti della stessa.

La comunicazione della convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno della discussione, dovrà essere inviata per lettera a mezzo posta prioritaria.

Le sedute sono da ritenersi valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea più il Presidente (o in Sua assenza il Vice-Presidente).

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente è scelto tra i componenti dell'Assemblea rappresentanti le Associazioni sportive, le Società sportive o gli Enti di Promozione sportiva.
Viene eletto con votazione a scrutinio segreto colui che riporta la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea della Consulta ha il compito di convocare, presiedere, predisporre l'ordine del giorno, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni della stessa e di curare il resoconto sommario della discussione.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno, curando i rapporti della stessa con l'Amministrazione, con le Associazioni e con il sistema sportivo e ricreativo locale in generale.

Art. 8

(Durata)

I componenti della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Art. 9

(Sede della Consulta e funzioni di Segreteria)

La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale.

Le funzioni di segretario della Consulta saranno svolte dal Responsabile del Settore Servizio Sport che potrà incaricare altro dipendente del Settore per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, sia per quanto riguarda le riunioni, convocazioni e verbali, che per quanto riguarda iniziative che la Consulta intenda realizzare in riferimento all'ambito sportivo Comunale.

Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.

Art. 10

(Decadenza e Dimissioni)

I membri della Consulta dello sport sono dichiarati decaduti per dimissioni o per altri motivi espressamente previsti al presente articolo e al successivo art .8.

I membri decaduti sono surrogati da altri componenti nominati dalla stessa Società/Associazione sportiva cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di società sportive che cessino la loro attività durante la legislatura.

Possono entrare a far parte della assemblea i rappresentanti di nuove società nate durante la legislatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.